



Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

A.C. 3041

Dossier n° 436 - Schede di lettura
11 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------|---|
| A.C. | 3041 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Firma dell'Accordo: | Sì |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 5 |
| Date: | |
| presentazione: | 9 maggio 2019 |
| trasmissione alla Camera: | 21 aprile 2021 |
| assegnazione: | 29 aprile 2021 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e X Attività produttive |
| Oneri finanziari: | Sì |

I **rapporti bilaterali con l'Afghanistan**, disciplinati dall'Accordo di partenariato e cooperazione, firmato il 26 gennaio 2012 ed entrato in vigore ai sensi della [legge 29 dicembre 2012, n. 239](#), si ispirano ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan, concordemente con l'evoluzione interna del Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna, dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF- *International Security Assistance Force* alle forze di sicurezza e difesa nazionali. Il Paese. Sebbene in un contesto interno difficile e non ancora pacificato, si sta avviando a una nuova fase, volta a uno sviluppo autonomo e sostenibile, in un contesto di una progressiva riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.

L'Accordo in esame – come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento – intende, sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 16 anni ha costituito una priorità della politica estera italiana e con il quale – data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato e che ancora permane – è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia e, dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Afghanistan, firmato a Kabul il 19 aprile 2016, intende fornire un quadro giuridico di base per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali in tali materie, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.

L'Accordo si compone di **22 articoli** e un breve **prambolo**, nel quale – tra l'altro – si sottolinea l'importante cooperazione già in essere tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico.

L'**articolo 1** dichiara che **scopo dell'Accordo** è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.

L'**articolo 2** è volto alla **promozione di progetti multilaterali** che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.

L'**articolo 3** impegna le Parti a favorire iniziative volte alla **promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura** nel territorio dell'altra Parte contraente, anche attraverso la promozione di cattedre e lettori.

L'**articolo 4** impegna le Parti ad aggiornare, anche mediante scambio di documenti e visite di esperti, la **conoscenza dei rispettivi sistemi educativi**, anche al fine di consentire una più equa valutazione dei **titoli di studio** da parte delle autorità competenti dei rispettivi paesi.

L'**articolo 5** prevede la **promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche**, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici. Tali istituzioni, secondo la legislazione vigente in ciascun paese, usufruiranno delle più ampie facilitazioni previste.

L'**articolo 6** afferma l'importanza che le Parti incoraggino la **collaborazione tra università e istituti di formazione superiore** attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.

L'**articolo 7** prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la **cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative**, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.

L'**articolo 8** incoraggia la **traduzione e la pubblicazione** di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

L'**articolo 9** è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla **valorizzazione** e alla **promozione** del rispettivo **patrimonio culturale, artistico e scientifico**, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.

L'**articolo 10** afferma che le Parti assicureranno l'**importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature** necessarie alla realizzazione delle attività previste.

L'**articolo 11** si riferisce alla **facilitazione, in regime di reciprocità**, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

L'**articolo 12** afferma che le Parti individueranno periodicamente **settori prioritari di cooperazione** scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare:

- scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
- scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari;
- ricerche congiunte nei settori di interesse comune.

L'**articolo 13** prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Le Parti, anche alla luce della proficua collaborazione nel settore recupero e della conservazione del patrimonio culturale, incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

L'**articolo 14** prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'**articolo 15** stabilisce la collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.

L'**articolo 16** intende promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.

L'**articolo 17** si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani, favorisce la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per

scambi di esperienze e iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Viene stabilito altresì che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il doping nello sport.

L'**articolo 18** in materia di contrasto del traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'**articolo 19** collega l'operatività dell'accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.

L'**articolo 20** prevede che la risoluzione di eventuali controversie sarà risolta per via diplomatica.

L'**articolo 21** prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica.

L'**articolo 22** stabilisce la durata illimitata, e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua denuncia.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica, già approvato il 20 aprile 2021 dal Senato ([A.S. 1271](#)) si compone di **5 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione** dell'Accordo.

L'**articolo 3** è relativo alle **disposizioni finanziarie**. Il **comma 1** stabilisce agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo, valutati in **euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021** e valutati in **euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni**, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, pari a **euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene **clausole di invarianza finanziaria**. Il **comma 1** prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che a eventuali oneri relativi all'articolo 21 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è accompagnato, come di consueto, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da un'Analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

